



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

*Il Presidente*

1

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"MODIFICA ART. 6 L.R. 31.5.'80, N. 56"**

di iniziativa dei Consiglieri Convertino, Potì, Strazzeri, Silvestri,  
Colangelo, Bruno, De Cristofaro, Dipietrangelo e Tedesco

Nuovo titolo proposto dalla 5ª Commissione: "" Norme sul procedimento di  
approvazione del PUTT "Paesaggio e beni ambientali" e proroga della l.r.  
11 maggio 1990,n.30 "".

Esaminata nella seduta del 24.02.1995. Parere favorevole condizionato.

Relatore Tedesco

- 
- Parere 5ª Commissione n. 205/V del 24.02.1995
  - Relazione
  - Testo p.d.l. con testo proposto dalla 5ª Commissione a fronte



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

*Il Presidente*

2

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"MODIFICA ART. 6 L.R. 31.5.'80, N. 56"**

di iniziativa dei Consiglieri Convertino, Potì, Strazzeri, Silvestri, Colangelo, Bruno, De Cristofaro, Dipietrangelo e Tedesco.

**RELAZIONE**

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la deliberazione nr. 6946 la Giunta regionale ha adottato la proposta del piano urbanistico territoriale tematico del paesaggio e dei beni ambientali e ha dato avvio alla fase di pubblicità disciplinata dall'art.6 della l.r. nr. 56, entro la quale "chiunque può far pervenire alla Giunta stessa, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni". Entro lo stesso periodo gli enti locali devono provvedere alla pubblicazione della proposta nei propri albi pretori, mentre la Giunta è tenuta a promuovere "specifiche consultazioni con gli enti locali stessi e con gli altri soggetti che istituzionalmente svolgano attività che comporta disciplina o modificazioni del territorio."

La norma prescrive che detta fase abbia una durata di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed assegna altri sessanta giorni alla Giunta per esaminare le osservazioni prodotte, controdedurre e trasmettere gli atti al Consiglio

per la definitiva approvazione del piano.

L'avviso è stato pubblicato sul BUR nr. 141 del 16 dicembre u.s. e pertanto il tempo utile per l'adempimento di quanto disciplinato dalla legge è venuto a scadere il 14 febbraio.

Pubblicato l'avviso, si è però subito avvertita una oggettiva difficoltà ad operare efficacemente in tempi così ristretti; ciò per più motivi, tra i quali merita di essere posto in rilievo che si è di fronte al primo piano urbanistico regionale, per di più avente un ambito tematico di alto valore naturalistico ed ambientale, una struttura tecnica e giuridica molto complessa ed un richiamo di interessi culturali ed economici diffuso. Pressante quindi si è fatta l'esigenza, segnalata particolarmente dagli enti locali, di disporre di tempi più congrui; ciò per assicurare un più vasto e meditato coinvolgimento della comunità pugliese e delle sue articolazioni istituzionali, sociali e culturali, che non può che essere giudicato positivo e proficuo per la stesura finale del piano stesso.

La p.d.l. in esame intende cogliere tali esigenze e proporre di modificare il periodo di pubblicità e quello del successivo esame delle osservazioni da sessanta rispettivamente a centottanta e centoventi giorni.

La 5a Commissione ha espresso al riguardo parere favorevole. Ha ritenuto però opportuno assicurare la continuità del procedimento di pubblicazione del PUTT PBA inglobando il periodo già decorso in quello stabilito con la presente legge. A tale scopo la Commissione propone di sostituire i due articoli della p.d.l. con l'art.1 che trovate nel testo a fronte; in tal modo, a legge in vigore, la modifica dell'art.6 riguarderà soltanto il PUTT PBA, per il quale il nuovo termine di scadenza per le osservazioni scorrerà a metà del prossimo mese di giugno.

Lo spostamento dei termini entro cui presumibilmente sarà approvato il PUTT in parola comporta la necessità di prorogare ulteriormente la validità delle norme della legge n. 30.

Com'è noto, l'ultima proroga fu stabilita al 30 aprile prossimo, entro cui si ritenne -a suo tempo- che il procedimento di formazione del PUTT sarebbe potuto concludersi con la sua approvazione da parte del Consiglio regionale; in tal senso ci fu l'impegno comune di tutti ad accelerare i tempi per varare il piano entro tale data.

Le motivazioni della p.d.l. sopra illustrate e la scadenza, ormai stabilita, della corrente legislatura modificano sostanzialmente detto programma, sicchè oggi occorre prevedere a mantenere in vita le norme provvisorie di tutela.

Sul punto la 5a Commissione ha meditato a lungo, richiamando alla propria attenzione ed ora a quella di tutto il Consiglio i problemi che rivengono dalla ripetuta estensione delle norme della legge 30. Si è cioè tornati a considerare la fattibilità di una modifica del tipo di salvaguardia che la legge 30 ha introdotto, adeguandola alla circostanza che il PUTT PBA risulta ormai definito nelle sue linee formative e programmatiche.

Alla fine la Commissione ha concluso di rimettere al nuovo Consiglio la determinazione al riguardo, estendendo per ora fino al 31 luglio l'efficacia delle norme, allorchè si saranno costituiti i nuovi organi regionali.

Sulla base di quanto illustrato, invito questa Assemblea ad approvare la legge, nel testo a fronte licenziato dalla Commissione.

Bari, 24 febbraio 1995

A. Tedesco  




# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

*Il Presidente*

## PARERE NR. 205/V

P.d.l. "" Modifica art.6 l.r. 31.05.'80,n. 56 "" di iniziativa dei Consiglieri Convertino, Potì, Strazzeri, Silvestri, Colangelo, Bruno, De Cristofaro, Dipietrangelo e Tedesco.

Seduta del 24 febbraio 1995

Presenti : Tedesco (Presidente), Albano, Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino, Silvestri  
p.la Giunta : Fusillo, ing. Parisi  
Segr.Comm.ne : ing. Mona, Sig.ra Romanazzi

### LA 5a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame la p.d.l. in epigrafe con la quale il consigliere Convertino ed altri propongono la modifica dell'art.6 della legge n.56/80 che disciplina il procedimento di formazione ed approvazione del PUT e del PUTT;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Fusillo nonchè i chiarimenti tecnici dell'ing. Parisi, coordinatore del Settore Urbanistica;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che qui si intende fin da ora integralmente riportata;
- approvate le proposte di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- formulato il testo come riveniente da detti emendamenti, allegato al presente parere come parte integrante;
- udite le dichiarazioni di voto

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della p.d.l. nel testo come riformulato a fronte.

### DESIGNA RELATORE TEDESCO

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Tedesco, Albano, Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino  
CONTRARIO : (Nessuno)  
ASTENUTO : (Nessuno)

Il Resp. Segreteria Comm.ne  
(dott.ing. Giovanni Mona)

*Giovanni Mona*

Il Presidente  
(dott. Alberto Tedesco)

*Alberto Tedesco*



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

*Il Presidente*

64

## Testo proposta di legge

"Modifica art.6 legge reg.le 31  
05 '80, n.56

### Art.1

Il termine di "60 giorni" di cui al 3° comma dell'art.6 della L.R. 31 05 '80 è modificato in "180 giorni".

### Art.2

Il termine di "60 giorni" di cui al 5° comma dell'art.6 della L.R. 31 05 '80 è modificato in "120 giorni".

## Testo Commissione

"Norme sul procedimento di approvazione del PUTT " Paesaggio e beni ambientali" e proroga della l.r. 11 maggio 1990,n.30."

### Art.1

1. Per il piano urbanistico territoriale tematico "Paesaggio e beni ambientali" per cui è intervenuta l'adozione della proposta da parte della Giunta regionale con delibera n. 6946 dell'11 10 1994, i termini di 60 giorni di cui ai commi 3° e 5° dell'art.6 della l.r. 31 maggio 1980, n.56 sono fissati rispettivamente in 180 e 120 giorni a decorrere dal 16 dicembre 1994.

### Art.2

1. La validità delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n.30 "Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico ",così come modificata dalle leggi regionali 11 febbraio 1993, n.2 e 9 agosto 1993, n.14, è prorogata alla data del 31 luglio 1995.